

FIBS

TRIBUNALE FEDERALE

composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Alessandro Oliverio	Componente
Avv. Nicola Tassoni	Componente

si è riunito all'udienza del 23 luglio 2019 per la discussione del procedimento disciplinare identificato come n. 01/2019, instaurato con atto di deferimento della Procura Federale FIBS il 12/06/19, con il quale la Procura Federale ha deferito (i) il Sig. Simone Pillisio, in proprio e quale presidente del Rimini Baseball, e (ii) la società Nettuno Baseball City, in persona del presidente pro-tempore, entrambe per violazione dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI *“in considerazione del fatto che il Pillisio, pur formalmente ancora presidente della ASD Rimini Baseball, annunciava, e di fatto, operava rivestendo la carica di Direttore Sportivo della ASD Nettuno Baseball City trattando giocatori e relazionandosi direttamente con dirigenti di altre società, mentre la società nettunese, pur a conoscenza della situazione, permetteva tale situazione e, anzi*

ne cercava diretto vantaggio, a discapito delle altre compagini societari e della stessa Rimini Baseball”.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. All’udienza del 22 Luglio 2019 erano presenti:

per la Procura Federale FIBS (“Procura”): gli avvocati Vincenzo La Rocca e Marco Scarpati;

Per il Sig. Pillisio: sé medesimo, ed accompagnato e rappresentato dall’avv. Cristian Milita, giusta procura allegata agli atti;

Per il Nettuno Baseball City (“Nettuno”): nessuno era presente.

2. La Procura, a seguito dell’illustrazione dell’atto di deferimento ha chiesto le seguenti sanzioni disciplinari:

2.1 Per il Pillisio: interdizione di quattro mesi;

2.2. Per il Rimini Baseball (“Rimini”): ammenda di euro mille/00;

2.3 Per il Nettuno: ammenda di euro mille/00;

2.4 La Procura ha chiesto altresì di mettere agli atti una copia di articolo di stampa datato 26 giugno 2019.

3. Il Pillisio – in via preliminare – si è (i) opposto alla messa agli atti dell’articolo di stampa di cui sopra; (ii) ha eccepito l’incompetenza e/o incompatibilità di questo Tribunale in quanto uno dei suoi componenti si è già stato organo giudicante contro di lui in un precedente procedimento, i.e. il n. 8 del 2019; (iii) ha eccepito

l'improcedibilità del presente procedimento per *ne bis in idem* con il procedimento n. 8 del 2019.

4. Il Pillisio – nel merito – ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento per insussistenza del fatto, ed in subordine, l'applicazione della sanzione contenuta nel minimo edittale.

5. Il Tribunale al termine della discussione si riuniva in camera di consiglio, all'esito della quale, emetteva il dispositivo di cui ne dava lettura alle parti presenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. In via preliminare – l'articolo di stampa del 26 giugno 2019

6.1 Il Tribunale non ammette agli atti l'articolo perché successivo all'atto di procedimento e pertanto *contra legem*

7. In via preliminare – l'incompetenza e/o incompatibilità del Tribunale.

7.1 Il Tribunale rigetta la suddetta eccezione preliminare. L'incompetenza e/o incompatibilità non è un istituto previsto dell'ordinamento sportivo. In ogni caso, se il Pillisio ha inteso rifarsi all'istituto della rikusazione ex art. 72 del Regolamento di Giustizia, questo non è proceduralmente ammissibile perché non è stato presentato alcun ricorso ex Art. 72.3. In ogni caso – e per mero scopo chiarificatore – il Tribunale osserva come tra il Procedimento in oggetto ed il Procedimento n. 8 del 2019 non vi sia né l'idem factum né l'idem legale.

Il procedimento già definito con provvedimento all'udienza del 8 Luglio 2019 riguardava l'attività federale svolta dall'incolpato nonostante fosse sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione disposta dal Tribunale Federale il

30/01/2019 per 120 giorni. Nella parte motivata di tale provvedimento, come nel fascicolo istruttorio, non vi è il richiamo alle prove, anche testimoniali, contenute nel fascicolo di cui al presente procedimento.

8. In via preliminare – il ne bis in idem

8.1 Il Tribunale rigetta la suddetta eccezione preliminare, ed osserva come sopra che né in fatto né in diritto le due fattispecie siano simili. La decisione è infatti fondata su quattro richieste di prestito di giocatori inviate dal Pillisio e non contestate e quindi non attinente, neanche da un punto di vista documentale, con quanto contestato con il presente procedimento.

Ai fini della motivazione si richiama quanto già detto nel precedente punto.

Nel merito, ai fini della definizione del presente procedimento bisogna esaminare la condotta del Pillisio da un punto di vista formale e sostanziale.

10. Sotto il profilo formale, è incontestabile che all'epoca dei fatti oggetto del deferimento, il Pillisio fosse il presidente del Rimini. Questa carica, peraltro la più importante carica associativa, impone un obbligo di fedeltà e correttezza verso l'associazione di appartenenza e della quale si è rappresentanti legali. Ciò vale tanto sul piano civilistico come si evince dal combinato disposto degli articoli 18 e 1710 c.c., quanto – ed è questo che interessa in questa sede – sul piano dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI.

11. È palese pertanto che, indipendentemente dal profilo sostanziale qui di seguito esaminato, il Pillisio abbia assunto una condotta in contrasto con l'obbligo

di fedeltà e correttezza che la sua carica di Presidente impone verso il “Suo” Rimini. Sotto il profilo formale è infatti indifferente che il Pillisio abbia intrattenuto rapporti con il Nettuno in veste di sponsor, privato cittadino, socio, o direttore sportivo di fatto. Formalmente rileva semplicemente che le sue azioni siano occorse mentre era ancora presidente del Rimini, che pone la sua condotta in violazione dell’art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI. E della medesima violazione è colpevole il Nettuno, il quale ben sapeva durante la conferenza stampa di presentazione congiunta con il Pillisio, oltre che in tutte le altre sedi dove ha interagito con lui, che egli fosse il rappresentante legale di un club che gioca nel medesimo campionato.

12. Sotto il profilo sostanziale, vi sono due posizioni che emergono dalla documentazione agli atti e dalla discussione dell’udienza: da una parte quella della Procura che ritiene che il Pillisio abbia agito in veste di direttore sportivo *de facto* del Nettuno, mentre dall’altra quella del Pillisio il quale ritiene che abbia agito come imprenditore e sponsor.

13. Anzitutto, il Tribunale osserva come non possa dirsi accertato, ai fini di questo procedimento, che il Pillisio abbia agito - come sponsor del Nettuno: né il Pillisio né il Nettuno hanno prodotto nel corso del procedimento alcun tipo di accordo di sponsorizzazione (la cui forma scritta peraltro è rilevante ai fini fiscali)¹ o quanto meno di pre-accordo, o dichiarazione di intenti, e non fanno intendere che ci fosse

¹ Oltre alla valenza probatoria, la forma scritta dell’accordo di sponsorizzazione consente di accertare data e luogo di stipula e consente altresì di disporre della documentazione necessaria ai fini fiscali: i costi della sponsorizzazione sono infatti deducibili nell’esercizio e detraibili per la relativa imposta sul valore aggiunto

in essere un tale tipo di accordo. Invece, il 19 gennaio il Pillisio dichiara alla stampa di aver firmato un accordo con il Nettuno *“con il quale entra come General Manager, per poi divenire il nuovo Presidente”*. Dichiarazione a cui fa seguito la conferenza stampa congiunta del 22 Gennaio dove il Nettuno ed il Pillisio annunciano il nuovo progetto tecnico-sportivo del Nettuno, e dove il dirigente del Nettuno Sig. Atturo si congratula con il Pillisio *“per essere entrato a far parte della nostra famiglia”*.

14. Da ciò, il Tribunale deduce che:

14.1 non vi sia prova che l'accordo tra il Pillisio ed il Nettuno fosse di sponsorizzazione in senso stretto;²

14.2 vi sia il ragionevole convincimento, confortato dalle evidenze di cui sopra, che detto accordo fosse di gestione, direzione e controllo di un progetto tecnico-sportivo del Nettuno, dietro ad un finanziamento da parte del Pillisio.

15. Propedeutico a questo accordo ed al successo del progetto sottostante, il Pillisio intratteneva rapporti con alcuni giocatori, tra i quali il Sig. Giuseppe Mazzanti. Orbene, mentre la difesa del Pillisio ritiene che la deposizione del Mazzanti alla Procura sia chiarificatrice della buona condotta del suo assistito, il Tribunale osserva invece come questa deposizione confermi, qualora fosse necessario, che il Pillisio aveva *“la sua voce in capitolo”* nelle vicende tecnico-sportive del Rimini.

² Seppur contratto atipico, per contratto di sponsorizzazione si intende un soggetto (c.d. *sponsee* o sponsorizzato) che si obbliga a consentire ad un altro soggetto (c.d. *sponsor*) l'uso della propria immagine pubblica o del proprio nome, per promuovere, dietro corrispettivo, un prodotto o un marchio.

16. Il Tribunale quindi trova che il Pillisio non abbia operato in veste di privato cittadino, imprenditore o di sponsor in senso stretto, ma abbia svolto piuttosto un ruolo manageriale o quanto meno un ruolo pro-attivo del progetto tecnico-sportivo del Nettuno, con il benessere dello stesso club. E tali condotte, di fronte al dato insormontabile che il Pillisio fosse il Presidente del Rimini, sono in violazione dell'Art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI, con l'aggravante per il Pillisio di essersi posto anche in una posizione di conflitto di interessi che l'ordinamento sportivo italiano intende proteggere anche in via preventiva.³

16. Sotto il profilo sanzionatorio il Tribunale decide di adottare per il Pillisio l'interdizione, con l'aggravante per recidiva generica ex art. 12.1 del Regolamento di Giustizia.

17. Quanto alla posizione del Nettuno, questo Tribunale ritiene che detta società non si sia resa parte diligente né nel fornire in questo procedimento prova della veridicità delle tesi del Pillisio, eventualmente depositando l'accordo di sponsorizzazione tra le due parti, né nel discolarsi dalle accuse della Procura Federale, con ogni idonea determinazione formale dei propri organi societari, di cui pure non è stata data alcuna prova in questa sede. Pertanto questo Tribunale ritiene la società responsabile della condotta oggetto del deferimento e decide di adottare la sanzione pecuniaria. Il Tribunale invece decide non adottare alcuna sanzione contro il Rimini.

³ Art. 10 Codice di Comportamento Sportivo CONI

PQM

Il Tribunale visti l'art. 13.1 e 13.2 dello Statuto FIBS e l'Art. 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI dispone:

l'interdizione di 80 giorni per il tesserato Simone Pillisio a far data del 6 settembre 2019;

la sanzione pecuniaria di EUR 500,00 per il Nettuno Baseball City

Il non luogo a procedere per la società Rimini

Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2019

Depositata in Segreteria Federale il 31 luglio 2019

Il Presidente Avv. Massimo Rosi

Il Consigliere Avv. Alessandro Oliverio

Il Consigliere Avv. Nicola Tassoni